



## **Comune di SANTA VENERINA**

(Provincia di Catania)

### **REGOLAMENTO**

**SULL'USO DI STEMMA, DEL GONFALONE, DELLA FASCIA TRICOLORE,  
DELLE BANDIERE E CONCESSIONE DI PATROCINIO**

approvato con  
delibera consiliare n. 28 del 9.6.2010  
entrato in vigore il 17.7.2010

Il Segretario comunale

Il Presidente del Consiglio comunale

# INDICE

## CAPO I

### FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 1 Finalità

## CAPO II

### LO STEMMA

Art. 2 Descrizione dello stemma

Art. 3 Uso civico

Art. 4 Riproduzione dello stemma

## CAPO III

### IL GONFALONE

Art. 5 Descrizione del Gonfalone

Art. 6 Uso del Gonfalone

## CAPO IV

### LA FASCIA TRICOLORE

Art. 7 Fascia tricolore

## CAPO V

### LA FASCIA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Art. 8 Fascia del Presidente del Consiglio

## CAPO VI

### BANDIERE

Art. 9 Bandiera comunale

Art. 10 Esposizione delle bandiere all'esterno del Palazzo Municipale

Art. 11 Esposizione delle bandiere all'interno del Palazzo Municipale

Art. 12 Modalità di esposizione delle bandiere

## CAPO VII

### RESPONSABILE

Art. 13 Responsabile dell'applicazione del regolamento

## CAPO VIII

### CONCESSIONE DI PATROCINIO

Art. 14 Finalità

Art. 15 Presentazione delle domande

Art. 16 Concessione del Patrocinio

Art. 17 Norme di rinvio

## CAPO IX

### DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 Entrata in vigore

## FINALITA' DEL REGOLAMENTO

### CAPO I

#### ART. 1 Finalità

1. La finalità del presente Regolamento è quella di disciplinare l'uso dello stemma, del gonfalone, in occasione di pubbliche cerimonie, manifestazioni o altri avvenimenti, che, assumendo significato di adesione e solidarietà dell'intera comunità, richiedono la partecipazione dell'Amministrazione Comunale, nonché delle bandiere, della fascia tricolore, distintivo del Sindaco e della fascia del Presidente del Consiglio comunale.

### CAPO II

#### LO STEMMA

#### ART. 2 Descrizione dello stemma

1. Il Comune ha come segno distintivo della propria personalità giuridica lo stemma civico presentato al Consiglio comunale con verbale n. 54 del 19.9.2004.

Lo stemma di Santa Venerina è costituito da: campo di cielo, all'Etna di verde, con la cima innevata di argento, con il pennacchio di fumo dello stesso, posto in fascia verso destra, l'Etna fondato sulla pianura diminuita di rosso e uscente dai fianchi, caricato dalla torre d'oro, alquanto posta a destra, murata, finestrata, chiusa di nero, merlata alla ghibellina di tre, sostenuta a sinistra dal leone d'oro, con le zampe anteriori e la zampa posteriore destra appoggiate alla torre, con la zampa posteriore sinistra appoggiata sulla pianura, essa torre attraversata dalla vite nodrita a destra nella pianura, la parte lignea al naturale, con tre grappoli di porpora, pampinosa di verde di cinque. Ornamenti esteriori da Comune.

#### ART. 3 Uso Civico

1. Lo stemma identifica il Comune di Santa Venerina e lo scudo deve essere sempre accompagnato con la dicitura a lettere maiuscole: "Comune di Santa Venerina" posta sopra lo scudo e, nella parte sottostante, con la dicitura posta tra parentesi "Provincia di Catania".
2. La dicitura "Comune di Santa Venerina identifica sia il territorio comunale, che l'Amministrazione comunale nel suo complesso, nonché il Comune e gli organi amministrativi dell'ente, secondo i principi fissati dalle leggi e dallo Statuto comunale.

#### ART. 4 Riproduzione dello stemma

1. Lo stemma del Comune, con le diciture sopra indicate, viene riprodotto:
  - sulla carta e sugli atti d'ufficio;

- sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune;
  - sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente o patrocinate dal Comune;
  - sulle pubblicazioni curate o patrocinate dal Comune;
  - sulle targhe murali nelle sedi di Uffici comunali;
  - sugli automezzi comunali;
  - sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti predisposti dal Comune per ragioni di rappresentanza;
  - sul sito internet del Comune;
  - su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intenda riprodurre il suo stemma.
2. L'uso dello stemma è riservato al Comune.

Potrà essere autorizzato l'utilizzo dello stemma in favore di enti ed associazioni che abbiano sede nel Comune, che perseguano scopi culturali, sociali, scientifici, al fine di pubblicizzare iniziative che abbiano ottenuto il patrocinio del Comune e che rivestano interesse rilevante per il Comune.

Non può essere concesso l'uso dello stemma per attività che rivestano scopo di lucro.

3. L'utilizzo da parte delle aziende ed associazioni, di cui al precedente comma, dovrà essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale, su proposta del Dirigente competente.
4. L'uso improprio ed indecoroso dello stemma, o quando dall'uso stesso sia arrecato danno, nocimento o disonore per il Comune e per l'Amministrazione comunale, comporterà l'immediata revoca determinata con provvedimento del Dirigente competente anche previa iniziativa dell'Amministrazione.

### **CAPO III**

#### **IL GONFALONE**

##### **ART. 5**

##### **Descrizione del gonfalone**

1. Il gonfalone è l'emblema ufficiale storico del Comune, racchiudendo in sé i colori, la cultura, la storia del paese.
2. Il gonfalone del Comune di Santa Venerina è stato regolarmente autorizzato con DPR 21 ottobre 2004 trascritto nel registro araldico dell'Archivio centrale dello Stato e registrato in data 11 gennaio 2005 nei registri dell'ufficio onorificenze e araldica dell'anno 2004 alla pagina 81.
3. Esso è rappresentato da un: *drappo di colore azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma civico, con l'iscrizione centrata in argento recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i nastri sono argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella*

*freccia è rappresentato lo stemma del Comune, e sul gambo inciso il nome. La cravatta e i nastri tricolorati dai colori nazionali sono frangiati d'argento.*

4. Il Gonfalone è ordinariamente custodito nel Palazzo comunale.

## **ART. 6 Uso del gonfalone**

1. Nei Consigli comunali e nelle cerimonie ufficiali che si svolgono all'interno del Palazzo Municipale o nelle sale comunali, il Gonfalone è esposto accompagnato sempre dalla bandiera regionale, nazionale e da quella europea.
2. Al di fuori del Palazzo Municipale o delle sale di proprietà del Comune, il Gonfalone può essere utilizzato solo in occasione di manifestazioni civili e religiose particolarmente sentite dalla Comunità, previa autorizzazione del Sindaco. Per la partecipazione ad iniziative promosse da privati, persone fisiche o giuridiche, è altresì necessario che le stesse siano patrocinate dal Comune o da altri enti pubblici territoriali.
3. Non è necessaria alcuna autorizzazione del Sindaco perché l'Amministrazione comunale presenzi con il Gonfalone alle seguenti cerimonie o ricorrenze:

Festa della Pace (1 gennaio);  
Festa del Santo Patrono del Comune;  
Anniversario della Liberazione (25 aprile);  
Festa del Lavoro (1 maggio);  
Commemorazione giorno della costituzione del Comune  
Festa della Repubblica (2 giugno);  
Festività del Corpus Domini;  
Festa dell'Unità Nazionale (4 novembre);  
Lutto cittadino, regionale o nazionale;  
Cerimonie di gemellaggio;  
Cerimonie organizzate dal Comune;  
Cerimonie ufficiali di altri enti ed istituzioni a cui il Comune sia ufficialmente invitato a presenziare;  
Cerimonie funebri di ex Sindaci, ex Amministratori e cittadini insigniti di onorificenza del Comune.

## **CAPO IV**

### **LA FASCIA TRICOLORE ART. 7**

#### **Fascia tricolore**

1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla appoggiata sulla spalla destra.
2. L'uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco, il quale potrà farsi rappresentare con l'uso di tale distintivo esclusivamente dal Vicesindaco o da un Assessore delegato per la partecipazione a specifiche cerimonie pubbliche.

3. L'uso della fascia tricolore è consentito nelle cerimonie o ricorrenze di cui all'art. 6 del presente regolamento.

## **CAPO V**

### **LA FASCIA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

#### **ART. 8**

##### **Fascia del Presidente del Consiglio**

1. Distintivo del Presidente del Consiglio comunale è la fascia di colore azzurro e rosso con frangia argentata, lo stemma del Comune di Santa Venerina e con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla appoggiata sulla spalla destra.
2. L'uso della fascia è strettamente riservato alla persona del Presidente del Consiglio, in sua assenza o impedimento al Vice Presidente. Il Presidente qualora impossibilitato personalmente e nel caso di assenza o impedimento del Vice Presidente potrà farsi rappresentare con l'uso di tale distintivo esclusivamente da un Consigliere delegato per la partecipazione a specifiche cerimonie pubbliche.
3. L'uso della fascia è consentito nelle cerimonie o ricorrenze di cui all'art. 6. del presente regolamento.

## **CAPO VI**

### **BANDIERE**

#### **ART. 9**

##### **Bandiera comunale**

1. La bandiera del Comune di Santa Venerina è costituita da due bande rosso e azzurro.

#### **ART. 10**

##### **Esposizione delle bandiere all'esterno del Palazzo Municipale**

1. All'esterno del Palazzo Municipale sono esposte quotidianamente la bandiera nazionale, quella europea e quella regionale.
2. In aggiunta alla bandiera nazionale, europea e regionale, è esposta all'esterno del Palazzo Municipale la bandiera del Comune nelle giornate di riunione del Consiglio comunale e in occasione delle feste nazionali e religiose previste dalla legge.
3. In aggiunta alla bandiera nazionale e a quella europea, viene esposta all'esterno del Palazzo Municipale nella giornata del 24 ottobre la bandiera delle Nazioni Unite.
4. Le bandiere dovranno essere, nelle ore notturne, adeguatamente visibili.
5. Il Sindaco può autorizzare l'esposizione di bandiere di altri enti, corpi o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

## **ART. 11**

### **Esposizione delle bandiere all'interno del Palazzo Municipale**

1. All'interno del Palazzo Municipale le bandiere nazionale, regionale, dell'unione europea e della città, sono quotidianamente esposte nell'Ufficio del Sindaco e nella Sala Consiliare.
2. In occasione di cerimonie ufficiali le bandiere nazionale, regionale, dell'unione europea e della città sono esposte, a discrezione del Sindaco o del Presidente del Consiglio comunale, nelle sale a ciò destinate.
3. Il Sindaco può autorizzare l'esposizione di bandiere di altri enti, corpi o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità. Quando l'esposizione delle bandiere riguarda la sala consiliare è compito del Presidente del Consiglio comunale autorizzarne l'uso.

## **ART. 12**

### **Modalità di esposizione delle bandiere**

1. Le bandiere devono essere usate in modo proprio e dignitoso e non devono essere esposte in cattivo stato d'uso. Né su di esse, né sul pennone che le reca, possono applicarsi figure, scritte o lettere di alcun tipo.
2. Le bandiere devono avere la stessa dimensione ed essere issate su pennoni separati e tutte alla stessa altezza.
3. Quando le bandiere sono due, quella nazionale occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore.
4. Quando le bandiere sono tre, quella nazionale è posta al centro e quella europea occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore.
5. Le bandiere esposte in segno di lutto devono essere tenute a mezz'asta, o recare all'estremità superiore dell'asta due strisce di velo nero.
6. Per quanto riguarda ulteriori modalità di esposizione delle bandiere si rimanda alle disposizioni di legge, uso e consuetudine vigenti.

## **CAPO VII**

### **RESPONSABILE**

## **ART. 13**

### **Responsabile dell'applicazione del Regolamento**

1. Con decreto del Segretario Generale, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, viene individuato il funzionario responsabile della corretta esposizione delle bandiere e della regolare applicazione dei capi da III a VI del presente regolamento.

## **CAPO VIII**

### **CONCESSIONE DI PATROCINIO**

#### **ART. 14**

##### **Finalità**

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative e manifestazioni promosse da soggetti pubblici e privati di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico non aventi scopo di lucro, le quali dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione: "con il patrocinio del Comune di Santa Venerina".
2. Il patrocinio è concesso per iniziative e manifestazioni che si svolgono nell'ambito del territorio comunale ed, in via eccezionale, al di fuori del territorio comunale, purché presentino un contenuto strettamente legato al Comune.

#### **ART. 15**

##### **Presentazione delle domande**

1. Le richieste di patrocinio dirette al Sindaco devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché contenere l'indicazione dei soggetti richiedenti.
2. Le domande di patrocinio sono trasmesse al Sindaco di norma almeno 10 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa.
3. La richiesta viene istruita dall'Ufficio componente e la relativa proposta di concessione sottoposta all'approvazione della Giunta comunale.

#### **ART. 16**

##### **Concessione del patrocinio**

1. Il patrocinio è concesso a:
  - a. enti, associazioni pubbliche e private che, per notorietà e struttura sociale diano garanzia di carattere e validità dell'iniziativa.
  - b. soggetti privati di chiara fama e prestigio.
2. Non è ammessa la concessione del patrocinio a favore di organizzazioni politiche e sindacali.
3. Il patrocinio non dà diritto a contributi finanziari o ad interventi di supporto organizzativo o logistico.
4. L'eventuale diniego del patrocinio dovrà essere motivato e comunicato agli interessati.
5. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare con appropriata pubblicizzazione che le attività sono realizzate con il patrocinio del Comune di Santa Venerina.
6. Il patrocinio può essere concesso in riferimento a singole iniziative e non, genericamente per tutte o per più iniziative promosse dallo stesso soggetto.

**Art. 17**  
**Norme di rinvio**

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni in materia contenute dalle leggi e circolari nazionali e regionali sull'ordinamento dei Comuni.

**CAPO IX**

**DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 18**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione all'albo pretorio.